

Destinatari dell'applicazione del Contratto di Secondo Livello sottoscritto presso la Tecno Società Cooperativa il 28/06/2013, come previsto dal CCNL "Servizi" sottoscritto il 30/10/2012 tra Confazienda/Fedimprese/Unica/Anpit/Cidec e Cisa Terziario/Cisa.

Premesso:

- la richiesta di "Azienda & Lavoro Associati" di Padova di precisare a quali Lavoratori del cantiere "Opera" si applichi il Contratto di Secondo Livello sottoscritto il 28/06/2013;
- che tale Contratto di Secondo livello è stato approvato dalla maggioranza dei Soci Lavoratori ma con il voto contrario di alcuni di essi;
- che le Parti sottoscrittrici, per la mancata unanimità, hanno deliberato di applicarlo solo ai Soci Lavoratori che ne facciano richiesta formale;

questa Commissione Bilaterale di Interpretazione Contrattuale, considerato che:

- A. l'art. 141 del CCNL vigente prevede un'Indennità Mensile ed un'Indennità Annuale di Mancata Contrattazione dovute, a norma dell'art. 17 "a favore dei dipendenti d'aziende che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli spettanti in base al presente CCNL";
- B. l'art. 5 del Contratto di Secondo livello della Tecno Società Cooperativa prevede che "Con la decorrenza del presente Contratto di Secondo livello, come previsto dal CCNL applicato, dal 1 giugno 2013 non saranno più dovute le indennità mensili o annuali di mancata contrattazione di cui all'art. 141 del CCNL".
- C. successivamente, nel medesimo articolo, si afferma: "le Parti, tenuto conto della mancata unanimità dei Soci lavoratori nell'approvazione del presente Contratto di Secondo livello, concordano di riconoscere (l'applicazione) solo a ciascun Socio Lavoratore del Cantiere "Opera", attualmente in forza, che sottoscriva la transazione ex art. 411 c.p.c. da esse concordata";

emette all'unanimità la seguente Interpretazione Riassuntiva, Integrativa ed Applicativa:

1. il Contratto di Secondo livello, che ha per destinatari tutti i Soci Lavoratori della Tecno Società Cooperativa, sarà effettivamente applicabile solo ai Soci Lavoratori che sottoscrivano la relativa richiesta, così come previsto dall'art. 5 dello stesso. In tal caso, gli "I.M.M.C." (Indennità Mensile di Mancata Contrattazione) e "I.A.M.C." (Indennità Annuale di Mancata Contrattazione) contrattuali, dal 1 giugno 2013 cessano e le quote residue spettanti saranno liquidate, come previsto nelle Transazioni singolarmente sottoscritte, conformemente alle indicazioni previste dall'art. 5, punto b) del Contratto di Secondo livello.
2. Ai Soci che non hanno richiesto l'applicazione del Contratto di Secondo livello, continueranno ad essere riconosciuti gli "I.M.M.C." e "I.A.M.C." previsti dall'art. 141 del CCNL, fermo restando che vi sarà il conguaglio tra gli importi dovuti e gli importi già percepiti a titolo di anticipazione nei trascorsi mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2013.
3. Resta inteso che, un Socio Lavoratore ha in qualsiasi momento diritto di richiedere l'applicazione del Contratto di Secondo livello, essendo esso, per sua natura, collettivo. In tal caso, il regime previsto dal CCNL permarrà fino al compiersi del mese della domanda di applicazione ed i nuovi PRM previsti dal Contratto di Secondo livello decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quella della domanda. Non vi saranno, però, conguagli o ricalcoli tra i due diversi regimi di PRM e IMMC.
Il PRA sarà, invece, liquidato alla normale scadenza (giugno successivo a quello di competenza) con il regime a quella data applicabile al Socio Lavoratore.
4. Per quanto concerne la cosiddetta "detassazione", questa Commissione osserva che:
 - a. i Premi di Risultato, sia nelle quote annuali che mensili, sono destinati alla generalità dei Soci Lavoratori della Cooperativa, pur avendo diversi modi di calcolo in funzione del cantiere o del tipo di rapporto;
 - b. il Premio di Risultato Annuale o Mensile previsto dal Contratto di Secondo livello è determinato tenendo conto, per il PRM, degli indici di produttività e, per il PRA, della qualità della prestazione ed è, quindi, comunque, completamente condizionato e variabile, rispondendo così ai criteri legali previsti per la detassazione;
 - c. viceversa, al fine di non configurare trattamento peggiorativo, gli "I.M.M.C." e "I.A.M.C." contrattuali permangono spettanti ai Soci Lavoratori che non hanno richiesto l'applicazione del Contratto di Secondo livello e, essendo importi determinati dalle previsioni del CCNL, essi non saranno detassabili.

5. In sintesi:

- a. il Contratto di Secondo livello ha per destinatari la generalità dei Soci Lavoratori della Tecno Società Cooperativa, ma trova applicazione solo ai Soci Lavoratori che ne facciano richiesta esplicita. I relativi Premi di Risultato ivi previsti godranno del regime della "detassazione";
- b. i Soci Lavoratori che non richiedono l'applicazione del Contratto di Secondo Livello, continueranno a percepire gli "I.M.M.C." e "I.A.M.C." previsti dall'Art. 141 del CCNL che, come sempre stato, non sono detassabili.

Roma, 26 agosto 2013.

La Commissione Bilaterale di Interpretazione Contrattuale

Rappresentante Datorale  Rappresentante Sindacale 



Il Presidente

